





**ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  
RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA  
Sezione di Torino**

Torino, 21.11.2008

**Oggetto: MANUALE OPERATIVO DEI RADIOAMATORI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' .**

<b>A. C. C. S. PREFETTURA TORINO</b>	<b>TORINO</b>
<b>PROCIV PROVINCIA DI TORINO</b>	<b>TORINO</b>
<b>C.O.M. CENTRI OPERATIVI MISTI PROVINCIA DI TORINO</b>	<b>LORO SEDI</b>

\*\*\*\*\*+

**PREMESSA**

Questo **PIANO OPERATIVO D'INTERVENTO** è stato elaborato al fine di coordinare gli interventi dei Radioamatori dell'ARI nei casi di calamità interessanti il territorio della Provincia di Torino, e prevedendo comunque interventi sia in ambito Regionale che Nazionale.

Nella stesura sono stati tenuti presenti i Piani Operativi Provinciali, le disposizioni di Legge del Ministero dell'Interno (Dipartimento della Protezione Civile) sull'impiego dei radioamatori dell'ARI durante le Emergenze e/o Esercitazioni presso le Sale Operative Regionali le Prefetture e i C.O.M..

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Nel presente documento, sono riportate le modalità tecniche operative che i Radioamatori dovranno applicare durante il servizio svolto presso le Sale Radio di PROCIV dei vari Enti, in particolare le procedure sullo scambio delle informazioni e dei messaggi tra i C.O.M. e le Autorità Governative e/o Provinciali nel caso in cui i Sistemi delle Telecomunicazione Istituzionali risultano inefficienti a causa della Calamità verificatasi.

**IL RESPONSABILE  
LOGISTICA RADIO EMERGENZA  
(IZ1BWB Salvatore BONOMOLO)**

**IL PRESIDENTE E  
RESPONSABILE ARI -RE  
(I10VI Francesco CARLICCHI)**



## ELENCO ALLEGATI

<b>“A”</b>	<b>REGOLAMENTO E STATUTO ARI-RE</b>
<b>“B”</b>	<b>FREQUENZE OPERATIVE PER LE RADIOCOMUNICAZIONI D’EMERGENZA</b>
<b>“C”</b>	<b>MAPPA DELLA PROVINCIA DI TORINO</b>
<b>“D”</b>	<b>MAGLIA RADIO PROVINCIALE RADIOCOMUNICAZIONI D’EMERGENZA</b>
<b>“E”</b>	<b>FAC-SIMILE DEL MODULO PER MESSAGGIO</b>
<b>“F”</b>	<b>COMPITI FONDAMENTALI DEGLI OPERATORI DURANTE LE RADIOCOMUNICAZIONI D’EMERGENZA</b>
<b>“G”</b>	<b>SCHEMA DI BASE PER I TURNI DI SERVIZIO IN SALA RADIO</b>
<b>“H”</b>	<b>PONTI RIPETITORI AMATORIALI DEL PIEMONTE</b>
<b>“I”</b>	<b>TABELLA AUTENTICAZIONE DELLE TRASMISSIONI</b>

## Regolamento dell'Organizzazione

### Premessa

L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I., sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (Art. 1 dello [Statuto Sociale](#)).

Con D.P.R. 10/1/1958, n° 368, l'Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I., è eletta in Ente Morale. L'attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n° 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1968, con successive modificazioni.

Gli scopi dell'A.R.I. sono quelli contemplati nell'Art. 3 e, nella materia specifica, nell'Art. 7.1 del Regolamento di Attuazione.

L'A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.

L'utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata dalla risoluzione n° 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia con D.P.R. 27 luglio 1981, n° 740.

La normativa italiana è contenuta nell'Art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n° 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso".

Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (comunemente detto Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

Come dianzi scritto, da sempre, in casi di calamità ed in alternativa ai normali mezzi di comunicazione ed a supporto degli stessi, i radioamatori hanno svolto attività di Protezione Civile.

Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse l'A.R.I. a dotarsi di una organizzazione interna, realizzata circa 30 anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza Radioamatori).

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/1993, conferendo alla stessa una operatività regionale, con coordinamento a livello nazionale.

Da tale data l'Organizzazione di Protezione Civile in ambito A.R.I. ha assunto la denominazione di "A.R.I. - Radiocomunicazioni d'Emergenza (A.R.I. - R.E.)".

L'A.R.I. è strutturata sul territorio nazionale in 19 Comitati Regionali e allo stato attuale, in 281 Sezioni. L'esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/1991), impone oggi all'A.R.I. di darsi un regolamento più specifico e determinato.

Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari il 9/11/1996.

### Art. 1 - Funzioni dell'Organizzazione A.R.I. - R.E.

L'organizzazione A.R.I. - R.E. ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.

Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.

Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indirietto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

### Art. 2 - Gratuità delle prestazioni

L'attività di radioamatore, operante per le A.R.I. - R.E., non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

La qualità di appartenente all'A.R.I. - R.E. è incompatibile con la iscrizione in qualsiasi altra organizzazione di Protezione Civile, in particolar modo se connessa alle radiocomunicazioni, e che, comunque, in caso di emergenza, possa impegnare il soggetto

### Art. 3 - Organi dell'A.R.I. - R.E.

Sono organi delle A.R.I. - R.E.:

- le Assemblee di base
- il Consiglio Direttivo nazionale
- i Consigli Direttivi regionali
- i Consigli Direttivi sezionali

- i Collegi Sindacali

#### **Art. 4 - Assemblee di base**

Costituiscono l'Assemblea di base tutti gli aderenti alle rispettive Sezioni.

L'Assemblea di base si riunisce una volta l'anno, in occasione dell'Assemblea Generale di Sezione, nonché tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente, che la presiede; in assenza del Presidente, sarà presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea di base

- elegge il Consiglio Direttivo di Sezione
- approva il bilancio preventivo ed il conto consultivo delle A.R.I. - R.E., che saranno inglobati in quello di Sezione
- approva il programma delle attività di Sezione, compreso quello relativo alle A.R.I. - R.E.
- discute i problemi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo di Sezione, adottando i conseguenti provvedimenti

#### **Art. 5 - Consiglio Direttivo di Sezione**

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da tanti componenti quanti sono quelli previsti nel relativo regolamento sezionale.

Il Consiglio Direttivo di Sezione

- elegge, nel proprio seno, le cariche previste dai rispettivi regolamenti
- predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea di base il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il programma di attività
- convoca l'Assemblea di base ogni qual volta lo ritenga
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della Organizzazione
- stipula con Comuni, Province ed altri Enti locali le convenzioni di cui all'Art. 7 della Legge 11/8/1991, n° 266.

Il Presidente è il responsabile del settore A.R.I. - R.E.; può, peraltro, delegare tale funzione ad altro Consigliere.

Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente

- è il rappresentante legale dell'Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti
- convoca il Consiglio Direttivo di Sezione
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I. - R.E.

#### **Art. 6 - Comitati Regionali**

Il Comitato Regionale è formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel territorio nazionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione di quanto previsto nei singoli regolamenti regionali.

Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, per il settore Protezione Civile, potrà delegare altro Consigliere.

Il Comitato Regionale

- determina le linee programmatiche dell'attività in ambito regionale
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo annualmente al Consiglio Direttivo nazionale
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento
- stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infra-regionali le convenzioni di cui all'Art. 7 della Legge 11/8/1991, n° 266

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente

- è il rappresentante legale dell'Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti
- convoca l'Assemblea del Comitato Regionale
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I. - R.E.

#### **Art. 7 - Consiglio Direttivo Nazionale**

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e seguenti dello [Statuto Sociale](#) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione (Art. 24 dello [Statuto A.R.I.](#)).

Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le A.R.I. - R.E.

Il Consiglio Direttivo nazionale

- determina le linee programmatiche nell'ambito nazionale
- veglia sul regolare funzionamento delle strutture regionali
- l'Assemblea Regionale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento
- intarttiene i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti
- stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all'Art. 7 della Legge 11/8/1991 n° 266.

#### **Art. 8 - Collegio Sindacale**

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e regionali.

#### **Art. 9 - Organizzazione territoriale**

Le A.R.I. - R.E. sono strutturate in ambito sezionale, operanti, di norma, in circoscrizioni coincidenti con le circoscrizioni provinciali.

Le organizzazioni di base sono costituite dagli aderenti nel territorio delle singole Sezioni

#### **Art. 10 - Aderenti all'Organizzazione**

La qualifica di aderente alle A.R.I. - R.E. può essere riconosciuta solo ai soci dell'A.R.I., in possesso di licenza di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggior età, che ne facciano richiesta e che diano la disponibilità personale d'intervento, in caso di necessità.

La qualifica di aderente ausiliario alle A.R.I. - R.E. può essere riconosciuta ai Soci dell'A.R.I. anche non in possesso di licenza di radioamatore ed ai Soci dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti ausiliari nel servizio di emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne facciano domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, siano tenuti a dare la loro disponibilità nell'ambito dell'attività svolta.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.

Le domande di ammissione alle A.R.I. - R.E. devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione o al Consigliere Delegato.

Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo; e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.

L'appartenenza alle A.R.I. - R.E. si perde per

- a. recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. Radio Club o dalle stesse A.R.I. - R.E.
- b. esclusione

Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o Consigliere Delegato) al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni motivi di esclusione

1. comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio
2. prolungata assenza ingiustificata dalle attività delle A.R.I. - R.E.
3. l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle A.R.I. - R.E.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso ricorso al Comitato Regionale competente, che decide motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.

Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente regolamento

#### **Art. 11 - Gratuità delle cariche associative**

Le cariche associative delle A.R.I. - R.E. hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti istituzionali.

#### **Art. 12 - Bilancio**

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Organizzazione A.R.I. - R.E., alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la sua competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l'Associazione.

In ogni caso, nel bilancio devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea Generale ordinaria, a norma dell'Art. 23 comma a) b) e c) dello [Statuto Sociale](#); quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali; e quelli sezionali, dalle Assemblee di base, secondo i rispettivi regolamenti.

Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività.

#### **Art. 13 - Risorse economiche**

L'Organizzazione A.R.I. - R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da

- poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale)
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche
- contributi di Organismi internazionali
- rimborsi derivanti da Convenzioni

#### **Art. 14 - Assemblee nazionali, regionali e sezionali**

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono indire, rispettivamente, Assemblee nazionali, regionali e sezionali di tutti gli aderenti, per lo studio e la programmazione dell'attività di Protezione Civile.

Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.

#### **Art. 15 - Durata in carica degli Organismi**

I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti (Art. 27 dello [Statuto Sociale](#)).

I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica per la durata dei rispettivi Regolamenti.

#### **Norma transitoria**

Sino alla completa attuazione del presente Regolamento e fino all'aggiornamento delle strutture operative, tutte le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a qualsiasi livello.

# MAPPA DELLA PROVINCIA DI TORINO







ALLEGATO "C"

## FREQUENZE OPERATIVE RADIOCOMUNICAZIONI D' EMERGENZA

### FONIA

GAMMA	LAVORO DIURNA	LAVORO NOTTURNA	EMISSIONE
HF	7.045.0 Mhz	3.645.0 Mhz	LSB
VHF	145.375 Mhz	145.375 Mhz	FM
UHF	433.375 Mhz	433.375 Mhz	FM

### MODO DIGITALE PSK 31

GAMMA	LAVORO DIURNA	LAVORO NOTTURNA	EMISSIONE
HF	7.035.0 Mhz	3.535.0 Mhz	USB

### PACKET RADIO E A.P.R.S.


GAMMA	LAVORO	NOMINATIVO	EMISSIONE
VHF	144.900 Mhz	IR1CD*	PACKET
VHF	144.800 Mhz	IQ1TO	A.P.R.S.

\*NODO PACKET della Sezione ARI di Torino situato presso la sala Radio  
"Duilio Secoli" di Superga

**B – LIVELLO PROVINCIALE**

ALLEGATO "D"

**MAGLIA RADIO PROVINCIALE RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA**



**OPERATORI IN SERVIZIO PRESSO I VARI ENTI E C.O.M.**

<b>ENTI</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>NOMINATIVO</b>
	<b>NOME</b>	<b>NOME</b>	<b>NOME</b>
<b>C.C.S PREFETTURA</b>			
<b>PROVINCIA DI TORINO</b>			
<b>C.O.M. PINEROLO</b>			
<b>C.O.M. SUSA</b>			
<b>C.O.M. COURGNE'</b>			
<b>C.O.M. SETTIMO T.</b>			
<b>C.O.M. LANZO T.</b>			
<b>C.O.M. CHIVASSO</b>			
<b>C.O.M. CHIERI</b>			
<b>C.O.M. VENARIA</b>			
<b>C.O.M. RIVOLI</b>			
<b>C.O.M. IVREA</b>			
<b>C.O.M. MONCALIERI</b>			
<b>C.O.M. NICHELINO</b>			
<b>C.O.M. TORINO</b>			



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  
RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA  
MODULO PER MESSAGGIO



DATA	ORARIO	NR. PROGR.	QUALIFICA DI PRECEDENZA
DA (FM)			C.O.M. _____
A (TO)			C.O.M. _____
PERCO (INFO)			C.O.M. _____

## TESTO


PER USO DELLO OPERATORE	R	DATA	ORA	OPERATORE	T	DATA	ORA	OPERATORE	FIRMA DEL CAPO SALA OPERATIVA CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
	X				X				



ALLEGATO "F"

## COMPITI FONDAMENTALI DEGLI OPERATORI DURANTE LE RADIOCOMUNICAZIONI D' EMERGENZA

1. PARTECIPANO AL SERVIZIO PER LE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA TUTTI I RADIOAMATORI SOCI A.R.I. MUNITI DI REGOLARE LICENZA DI 1^ CLASSE ;
2. IL SERVIZIO E' REGOLATO DA TURNI SVOLTI DA NR. 3 OPERATORI COME DI SEGUITO INDICATO E AVRANNO LA DURATA DI MAX 8 ORE CONTINUATIVE:
  - 1 OPERATORE STAZIONE RADIO IN HF;
  - 1 OPERATORE STAZIONE RADIO IN VHF/UHF;
  - 1 OPERATORE COME PUNTO DI CONTATTO CON LA SALA OPERATIVA;I TURNI DI SERVIZI SARANNO GESTITI DAL DELEGATO A.R.I. - R.E..
3. GLI OPERATORI IN TURNO DI SERVIZIO DEVONO:
  - a. EFFETTUARE SU DISPOSIZIONE DEL CAPO SALA OPERATIVA , I COLLEGAMENTI RADIO IN HF, VHF E UHF PREVISTI CON I C.O.M. DELLA PROVINCIA DI TORINO ( VEDASI ALLEGATO "D") E CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ;
  - b. ANNOTARE I NOMINATIVI E LOCALITA' DEGLI OPERATORI CORRISPONDENTI TENENDO SEMPRE INFORMATO IL CAPO SALA OPERATIVA SUI COLLEGAMENTI IN ATTO;
  - c. COMPILARE E TENERE SEMPRE AGGIORNATI I QUADERNI DI STAZIONE TRASCRIVENDO TUTTE LE COMUNICAZIONI TRASMESSE E/O RICVUTE CON DATE, ORARI E FIRMA DEGLI OPERATORI DI TURNO ;
  - d. EVITARE DI GENERARE MESSAGGI DI QUALSIATI TIPO SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DATA DAGLI ORGANI COMPETENTI, SPECIALMENTE QUEI MESSAGGI CON I QUALI SI RICHIEDE L'IMPIEGO DI PERSONALE E MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE;
  - e. LIMITARSI SOLO AL SERVIZIO DI OPERATORE RADIO PER QUANTO CONCERNE LA TRASMISSIONE E/O LA RICEZIONE DEI MESSAGGI;
  - f. I MESSAGGI PRIMA DI ESSERE TRASMESSI DEVONO ESSERE FIRMATI E AUTORIZZATI DAL CAPO SALA OPERATIVA DELLA PREFETTURA O DEL C.O.M. ;
  - g. UTILIZZARE IL MODULO PER MESSAGGIO PREVISTO (IL MODELLO E' CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO ALL' ALLEGATO "E");
  - h. TRASMETTERE I MESSAGGI CON LA MASSIMA PRECISIONE DETTANDOLI LENTAMENTE DANDO COSI' IL TEMPO A CHI LI RICEVE DI TRASCRIVERE TUTTO CORRETTAMENTE ;
  - i. EVITARE DI LASCIARE INCUSTODITA LA STAZIONE RADIO PER QUALSIASI MOTIVO PREVIA SOSTITUZIONE CON UN' ALTRO OPERATORE DISPONIBILE;
  - l. EVITARE DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI (QSO) DI NATURA PERSONALE CON OM NON INTERESSATI ALL'EMERGENZA ;
4. OGNI OPERATORE DURANTE IL SUO TURNO DI SERVIZIO E' RESPONSABILE DELLE PROPRIE AZIONI DI QUALSIASI NATURA , PERTANTO E' CONSIGLIABILE ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL CAPO SALA OPERATIVA COMPETENTE E/O DAL DELEGATO A.R.I. R.E. .





ALLEGATO "H"

## PONTI RIPETITORI AMATORIALI DEL PIEMONTE

PONTE	FREQ.	SHIFT	TONI	PROV.	LOCALITA'
R0	145.600,0	-600		TO	Cuorgne' (TO)
R0a	145.612,5	-600	94.8	NO	Novara
R1	145.625,0	-600		CN	Serravalle Langhe (CN)
R1a	145.637,5	-600	88.5	AT	Asti
R1a	145.637,5	-600	107.2	TO	Susa (TO)
R3a	145.687,5	-600	82.5	AT	Casale Monferrato (AT)
R3a	145.687,5	-600	123.0	TO	Bardonecchia (TO)
R4	145.700,0	-600		TO	Pino Torinese (TO)
R4	145.700,0	-600	131.8	VB	M.Cimolo (VB)
R4a	145.712,5	-600	82.5	AT	Nizza Monferrato (AT)
R5	145.725,0	-600		TO	Susa (TO)
R5a	145.737,5	-600	82.5	CN	Mango d'Alba (CN)
R5a	145.737,5	-600	127.3	CN	Montoso (CN)
R6	145.750,0	-600		TO	Pinerolo (TO)
R6	145.750,0	-600		VB	M.Moncucco (VB)
R6a	145.762,5	-600		CN	Mondovi' (CN)
R7	145.775,0	-600	82.5	AL	Stazzano (AL)
R7a	145.787,5	-600	67.0	TO	Torino
RU1	430.025,0	+1.6	114.8	TO	Bardonecchia (TO)
RU2	430.050,0	+1.6		CN	Montezemolo (CN)
RU2a	430.062,5	+1.6	82.5	AL	M.Giarolo (AL)
RU3	430.075,0	+1.6		CN	Mondovi' (CN)
RU3a	430.087,5	+1.6	82.5	VB	M.Mottarone (VB)
RU4	430.100,0	+1.6	88.5	AT	Cocconato (AT)
RU4	430.100,0	+1.6		TO	Pinerolo (TO)
RU5a	430.137,5	+1.6	82.5	AT	Asti
RU6	430.150,0	+1.6	82.5	AL	Novi Ligure (AL)
RU6	430.150,0	+1.6		TO	Torino
RU6a	430.162,5	+1.6		NO	Novara
RU7	430.175,0	+1.6	88.5	CN	Mango d'Alba (CN)
RU7a	430.187,5	+1.6	131.8	VB	M.Cimolo (VB)
RU8	430.200,0	+1.6	82.5	AL	M.Ronzone (AL)
RU8a	430.212,5	+1.6		VB	M.Moncucco (VB)
RU9	430.225,0	+1.6		AL	Acqui Terme (AL)
RU9a	430.237,5	+1.6	82.5	AL	Casale Monferrato (AL)
RU11	430.275,0	+1.6	82.5	AL	M.Giarolo (AL)
RU13a	430.337,5	+1.6	82.5	AT	Roccoverano (AT)
RU15	430.375,0	+1.6	88.5	CN	<u>Mango d'Alba (CN)</u>
RU	430.400,0	+5.0	82.5	AL	Giarolo (AL)
RU	430.500,0	+5.0	127.3	TO	Aquila (TO)
E	431.025,0	0	123.0	TO	Torino
RU20	431.325,0	+1.6	82.5	CN	Montoso (CN)
RU23	431.400,0	+1.6	82.5	AL	Acqui Terme (AL)
E	435.887,5	0	94.8	NO	Novara